

Accordo 4 maggio 2005 Fondo di Solidarietà Volontario Finestra del 1 luglio 2005

Il giorno 4 maggio 2005, in Milano, tra

Banca Intesa S.p.A.

e

le OO. SS. di Banca Intesa S.p.A.

DIRCREDITO, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UILCA

PREMESSO CHE

- a) tra le stesse Parti è stato sottoscritto il 5 dicembre 2002 l'Accordo di Programma, che, fra l'altro, produce effetti sino a tutto il 31 dicembre 2005;
- b) detto Accordo di Programma oltre a concludere la procedura di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 11 luglio 1999 avviata con lettera 2 ottobre 2002 ha, tra l'altro, stabilito con riferimento a Banca Intesa S.p.A. la successiva attivazione della procedura di cui alla Legge n. 223/1991 per la gestione del personale in esubero (cfr. allegato 3 del citato Accordo) anche per dare applicazione al D.M. n. 158/2000, con riguardo a tutte le categorie di personale, definendo più in particolare che la riduzione degli organici "interesserà complessive 5.700 unità come di seguito precisato:
= quanto ad almeno 1.300 unità con effetto dal 1° aprile 2003,
= quanto ad ulteriori 1.300 unità con effetto dal 1° luglio 2003,
comunque fino alla concorrenza massima di 2.600 unità per l'anno 2003,
= quanto ad ulteriori 2.500 unità con effetto dal 1° aprile 2004,
= quanto ad ulteriori 600 unità con effetto dal 1° aprile 2005;"
- c) con Accordo 15 gennaio 2003 Banca Intesa e tutte le OO. SS., a conclusione e definizione della procedura ex artt. 4 e 24 di cui alla Legge n. 223/1991 tempestivamente avviata dalla Banca il 19 dicembre 2002, -ricependo quanto già convenuto con l'Accordo di Programma 5 dicembre 2002, di cui sopra si è detto sub b)- hanno, tra l'altro, condiviso quantità, tempi, modalità e strumenti (D.M. n. 158 del 2000) di riduzione complessiva del personale;
- d) con accordo dell'11 marzo 2003 le Parti medesime, considerato che le richieste di accesso volontario al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" (di seguito Fondo di Solidarietà) pervenute all'Azienda da parte del personale sono risultate superiori rispetto alle sopra dette quantità di riduzione complessiva stabilite con riferimento alle date del 31 marzo e del 30 giugno 2003, hanno espressamente convenuto che -in aggiunta al personale che avrebbe dovuto cessare dal servizio alle predette date per aver maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia- venissero accolte tutte le domande formalizzate dagli interessati e che, conseguentemente, il maggior numero di cessati che si sarebbe determinato a tali scadenze venisse portato in compensazione della riduzione degli organici già stabilita con decorrenza ed effetto dal 31 marzo 2004;

- e) con il richiamato accordo dell'11 marzo 2003 le Parti -per salvaguardare il funzionamento dei servizi della struttura aziendale con riferimento alle esigenze tecniche organizzative e produttive indotte dalla riduzione di organici da effettuarsi per il 2003 in misura superiore di quella stabilita dall'accordo 15 gennaio 2003, per accompagnare in modo adeguato la realizzazione e la attuazione dei piani e programmi di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale di cui al Piano di Impresa e per agevolare, durante il periodo estivo, la fruizione delle ferie da parte del personale in servizio nella misura di almeno 10 giorni lavorativi- hanno altresì convenuto e stabilito l'assunzione di un numero complessivo di 400 unità (successivamente elevato a 450) con contratto di lavoro a tempo determinato;
- f) alla data del 31 marzo 2004 -come stabilito dai richiamati accordi del 5 dicembre 2002 e del 15 gennaio 2003, riconfermati dall'accordo 11 marzo 2003- si è proceduto, anche in attuazione delle previsioni del D.M. n. 158 del 2000, alla risoluzione del rapporto di lavoro sia delle unità che avevano maturato alla data stessa i requisiti per avere diritto alla pensione, sia delle unità che avevano volontariamente chiesto di accedere al Fondo di Solidarietà sia, ancora, di n. 471 unità, che sono state avviate obbligatoriamente al Fondo medesimo, fino a raggiungere la quantità complessiva di riduzione degli organici di 2001 unità (risultanti dallo scomputo dalle 2500 risorse, previste per il 2004, delle 499, cessate anticipatamente dal servizio, in aggiunta alle 2600 stabilite per il 2003);
- g) a gennaio 2005, i criteri di scelta convenuti hanno reso necessario, per non compromettere la fase di riorganizzazione e di rilancio delle attività produttive, la trasformazione a tempo indeterminato dei predetti contratti a termine di cui sub e), in sostanziale accoglimento delle sollecitazioni delle stesse Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Contestualmente, con accordo del 13.12.2004, le Parti hanno convenuto di limitare i successivi licenziamenti -a conclusione delle procedure di cui alla L. n. 223 del 1991/D.M. n. 158 del 2000- solo al residuo personale in possesso, alla data del 31 marzo 2005, dei requisiti per avere diritto alla pensione di anzianità e/o vecchiaia, procedendo a tale data alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nei confronti di coloro che, in possesso dei requisiti di accesso al Fondo, avessero presentato apposita domanda entro il 28 febbraio 2005. In tal modo le Parti hanno conseguentemente stabilito che l'Azienda non procedesse al licenziamento delle unità in possesso, sempre alla data del 31 marzo 2005, dei requisiti per l'accesso al Fondo, secondo il criterio della maggiore prossimità al diritto a pensione, ancorché il numero complessivo delle riduzioni di personale previste -673- non venisse raggiunto;
- h) con lettera del 4 c.m., Banca Intesa ha avviato le relative procedure contrattuali vigenti (Art. 7, CCNL 12 febbraio 2005), in quanto -in relazione ai processi di riorganizzazione e di ristrutturazione tuttora in atto e tenuto conto delle esigenze di carattere competitivo del mercato nazionale ed internazionale del settore del credito nonché del minor numero di lavoratori cessati dal servizio alla data del 31.3.2005, rispetto al numero stabilito di 673 unità di cui all'accordo 13 dicembre 2004- permangono tuttora eccedenze, fino a raggiungere il suddetto numero complessivo delle già definite 673 unità;
- i) nel contesto complessivo sopra delineato, con particolare riferimento a quanto sub h), Azienda e OO. SS. si danno reciprocamente atto che le suddette questioni possono essere definite e risolte attraverso il ricorso, in via del tutto eccezionale e puramente strumentale, alle previsioni di cui all'accordo di settore 24 gennaio 2001.

In considerazione di tutto quanto sopra premesso le Parti convengono quanto segue:

- 1) la premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
- 2) in coerenza con l'Accordo di Programma 5 dicembre 2002 nonché in attuazione di quanto stabilito dall'accordo del settore del credito 24 gennaio 2001, in dipendenza dei piani e programmi di riorganizzazione tuttora in atto, la procedura sindacale

avviata con lettera del 4 c.m. viene definita e conclusa tra le Parti mediante il presente accordo che, negli articoli che seguono, definisce le condizioni termini e modalità di esodo volontario al personale interessato;

- 3) la riduzione degli organici di Banca Intesa viene definita per la quantità di risorse - 364- che, aggiunta al numero dei cessati alla data del 31 marzo 2005, raggiunga il numero complessivo di 673 unità -compresi i dirigenti-;
- 4) prioritariamente sarà accolta la proposta irrevocabile di risolvere il rapporto di lavoro, da presentarsi all'Azienda entro e non oltre il 31 maggio p.v., di coloro che, cessando dal servizio il 30 giugno p.v., per accedere al Fondo di Solidarietà a far data dal 1° luglio 2005, potranno permanere nel suddetto Fondo per fruire dei relativi trattamenti fino a al 30 giugno 2010, avendo diritto a fruire dei trattamenti A.G.O. di pensione di anzianità o di vecchiaia entro la data ultima del 1° luglio 2010;

Dichiarazione dell'Azienda

In relazione alla specifica richiesta delle OO. SS., l'Azienda, in ragione dell'accesso degli interessati al Fondo di Solidarietà, accoglierà le domande di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno formulate dai collaboratori che si trovino a part-time.

- 5) nella ipotesi in cui il numero delle proposte irrevocabili di risoluzione del rapporto di lavoro presentato dal personale con i suddetti requisiti risulti superiore al numero complessivo delle riduzioni sopra definite, si procederà a redigere apposita graduatoria che privilegi prioritariamente la maggiore prossimità del diritto a pensione, ovvero in subordine, i maggiori carichi familiari;
- 6) al personale che confluisca nel Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sarà assicurato, in quanto già iscritto a casse aziendali di assistenza sanitaria integrativa, il mantenimento dell'iscrizione fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dall'A.G.O., alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda) in essere per il personale in servizio;
- 7) al personale di cui al punto che precede, in quanto iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita, verrà altresì riconosciuto un importo complessivo a titolo di incentivazione all'esodo. Detto importo sarà pari al valore attuale (in base al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo) del contributo aziendale mensile di cui agli ordinamenti vigenti per i Fondi di previdenza complementare, riferito all'ultima retribuzione ordinaria di spettanza, moltiplicato per il numero dei mesi attualmente previsto, nei confronti di ciascuno degli interessati, per l'erogazione dell'assegno di sostegno al reddito;
- 8) il personale di cui ai punti che precedono beneficerà, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione A.G.O., delle condizioni bancarie e creditizie agevolate, tempo per tempo in essere, a favore del personale in servizio;